

GL *LRYHGu VHWWHPEUH

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Richieste stampa/web				
26	Italia Oggi	15/09/2022	<i>110 %, Diligenza da calibrare (G.Stancati)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	15/09/2022	<i>Asseverazioni ex post e colpa grave: cosa cambia per le cessioni (G.Gavelli)</i>	4
1	Il Sole 24 Ore	15/09/2022	<i>Vetrare scorrevoli, installazione senza l'autorizzazione del Comune (G.Latour)</i>	6
9	Il Sole 24 Ore	15/09/2022	<i>Anticipazioni Fs da 2 miliardi per avviare le gare di fine anno (G.Santilli)</i>	8
29	Il Sole 24 Ore	15/09/2022	<i>Dolo e colpa grave. Si guarda alla disciplina amministrativa (L.Ambrosi)</i>	10
30	Il Sole 24 Ore	15/09/2022	<i>Decoro e vincoli: restano limiti per gli interventi (G.Saporito)</i>	11
37	Corriere della Sera	15/09/2022	<i>Morelli: "Il codice appalti cambiera'. Accelerare sul Pnrr"</i>	13
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
2	Il Sole 24 Ore	15/09/2022	<i>Rischi collasso della rete Tlc con il piano razionamenti (A.Galimberti)</i>	14
Rubrica Sicurezza				
24	Italia Oggi	15/09/2022	<i>Duplicati i furti di identita' (M.Betti)</i>	15
Rubrica Imprese				
29	Italia Oggi	15/09/2022	<i>Progetti tarati sui minori aiuti (B.Pagamici)</i>	16
Rubrica Innovazione e Ricerca				
32	Corriere della Sera	15/09/2022	<i>Se scrive l'intelligenza artificiale (P.Pisano)</i>	17
Rubrica Economia				
1	Il Sole 24 Ore	15/09/2022	<i>Google, multa di 4 miliardi per abuso di posizione (A.Galimberti)</i>	18
6	Il Sole 24 Ore	15/09/2022	<i>Export 2022 trainato dall'inflazione: +10%, 600 miliardi nel 2023 (C.Fotina)</i>	19
Rubrica Altre professioni				
32	Il Sole 24 Ore	15/09/2022	<i>Commercialisti e avvocati, norma tecnica per gli studi (F.Micardi)</i>	21
30	Italia Oggi	15/09/2022	<i>Il bollino delle professioni per la politica (S.D'alessio)</i>	22
30	Italia Oggi	15/09/2022	<i>Infermieri, aumentano i posti</i>	23
Rubrica Professionisti				
32	Il Sole 24 Ore	15/09/2022	<i>"Riportare i giovani alla libera. Professione"</i>	24
16	Corriere della Sera	15/09/2022	<i>Professioni, l'appello ai partiti. "Piu' giovani nel lavoro autonomo" (F.Saltelli)</i>	25
Rubrica Fisco				
32	Il Sole 24 Ore	15/09/2022	<i>Fisco, la parola chiave e' semplificazione</i>	26
Rubrica Pubblica Amministrazione				
28	Italia Oggi	15/09/2022	<i>Inpa, transizione soft per gli enti (F.Cerisano)</i>	27

Dopo le modifiche del dl aiuti bis la palla passa all'Agencia e alle indicazioni operative

110%, diligenza da calibrare

I paletti alla responsabilità solidale non escludono oneri

DI GIULIANO MANDOLESI

E GIANLUCA STANCATI

Le modifiche al regime di responsabilità solidale dei cessionari ad effetto boomerang: rischia di essere legittimato e restare in piedi l'approccio dell'Agencia delle entrate circa l'obbligo di diligenza nei controlli e la sua declinazione in verifiche già stigmatizzate dagli operatori. Con un emendamento approvato lo scorso 13 settembre al decreto legge 115/2022 (il dl aiuti bis), il legislatore ha messo mano al comma 6 dell'articolo 121 del dl 34/2020 che disciplina i profili di responsabilità del cessionario che acquisisce un credito da bonus edilizio specificando che scatta la responsabilità solidale con il cedente in caso di concorso nella violazione "con dolo o colpa grave".

Giuridicamente vi è la "colpa grave" (quella richiamata nell'emendamento) quando c'è una violazione dell'obbligo di diligenza, prudenza e perizia che il

caso avrebbe richiesto di osservare. Di fatto quindi, tale modifica al regime di responsabilità, se pure indirettamente, offre copertura normativa all'approccio seguito dall'Amministrazione con la circolare n. 23/E/2022 che, declina una serie di test, presupponendo un obbligo di controllo il cui diligente adempimento è l'antidoto contro la chiamata in causa nella responsabilità.

Fino a quest'ultima novità, prima ancora di sindacare i sei indicatori proposti nella circolare, poteva fondatamente obiettarsi che, nel nostro sistema (art. 9 dlgs. 472/97), il concorso nella violazione richiede almeno una condotta omissiva, nella specie (originariamente) non configurabile in capo al cessionario, atteso peraltro il presidio della normativa antifrode (obbligo di visto e asseverazioni), posto a monte della formazione del credito, che incombe sul contribuente ed è svolto da contribuenti qualificati. A questo punto, affiancando l'onere di acquisizione docu-

mentale al requisito (psicologico) minimo della colpa grave, la norma può essere logicamente intesa nel senso di misurare la diligenza, dunque la condotta incolpevole, in funzione dell'operato svolto una volta acquisiti i documenti.

Dunque, non saremmo di fronte ad un salvacondotto da "protezione documentale". Piuttosto l'acquisizione del set cartolare (non solo visti/asseverazioni, ma tutti quelli della check consolidata) è un punto di partenza dell'analisi da svolgere, sia rispetto alla non spettanza del beneficio, che per la sua inesistenza.


In merito, il concetto di diligenza specifica/rafforzata, di cui alla circolare 23/E citata, rischia di restare coerente con la dimensione qualitativa della colpa che fonda la responsabilità. Senza indicare nuovamente le problematiche sui test richiesti dall'Agencia delle Entrate oggetto di maggiori critiche, che non è scontato vengano meno con le modifiche normative in commento (soprat-

tutto nn. 2-3: la coerenza con profilo reddituale e patrimoniale del beneficiario con il valore dell'immobile e la sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare), senz'altro resta compito del cessionario analizzare il citato set documentale e verificare sulla base dello stesso l'esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione (indicatore n. 1: assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto).


Di contro risulta sempre molto delicato l'aspetto relativo all'effettuazione dei lavori, tenendo conto che l'asseverazione del loro compimento è prevista solo per il superbonus. Da valutarsi se/in che termini un falso ideologico del professionista possa generare un affidamento incolpevole del cessionario. Negli altri casi, al di là di ulteriori dichiarazioni acquisibili dalle imprese esecutrici, oltre ai costi, non possono neanche trascurarsi le difficoltà operative di procedere a sopralluoghi ex post.



Bonus edilizi Asseverazioni ex post e colpa grave: cosa cambia per le cessioni



**Ambrosi, Gavelli
e Iorio**
— a pag. 29



**I primi beneficiari
potrebbero non avere
interesse ad avviare ora
asseverazioni e visti
(anche senza costi)**



Corsa dei fornitori per avere il salvacondotto dei vecchi crediti

Decreto Aiuti bis

Le nuove responsabilità sui benefici ceduti prima degli obblighi antifrode

Possibile acquisire la documentazione «ora per allora»

Giorgio Gavelli

Gli interventi che, in sede di conversione del decreto Aiuti-bis, stanno per essere approvati sul tema della responsabilità in caso di circolazione dei crediti derivanti dai bonus edilizi suscitano varie perplessità sotto l'aspetto della loro applicazione.

La prima disposizione ha l'intento di qualificare meglio la fattispecie del concorso nella violazione da parte di fornitori che applicano lo sconto e di cessionari del credito, il quale ha tra le proprie conseguenze la responsabilità solidale con il primo beneficiario del bonus (articolo 121, comma 6, del Dl 34/2020). Viene specificato che tale fattispecie si verifica solo in presenza di «dolo o colpa grave» del fornitore o cessionario, concetto che andrà ora debitamente concretizzato nello specifico caso della circolazione dei bonus edilizi. Il primo quesito che molti stanno ponendo è: perché, fino ad oggi non era così? È concretamente ipotizzabile un concorso in presenza di «colpa lieve»? Il dubbio si consolida leggendo la seconda parte della disposizione, ossia quella che specifica che la nuova qualificazione che limita la responsabilità si applica esclusivamente ai crediti che

circolano assistiti da visti di conformità, asseverazioni di congruità e attestazioni tecniche. Il che dovrebbe significare che in tutti i casi in cui il credito (legittimamente) circola senza asseverazioni di sorta, la responsabilità solidale del fornitore o del cessionario può scattare anche in assenza di dolo o colpa grave. Ciò farà sostenere a più di un interprete che la situazione era migliore quando l'emendamento non era stato scritto.

Le ipotesi di crediti che circolano senza la citata documentazione sono, essenzialmente, due, entrambe fuori dal superbonus: i crediti per le spese sostenute fino al 12 novembre 2021 e, con riferimento alle asseverazioni di congruità, gli interventi in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10mila euro (articolo 121, comma 1-ter, lettera b).

Nella seconda disposizione prevista dall'emendamento si prevede che – per i crediti da bonus edilizi sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione di visti, asseverazioni ed attestazioni – il cedente (purché diverso dai soggetti «vigilati») acquisisce tutta la citata documentazione «ora per allora» ai fini della limitazione della responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave. Nell'ultima versione del testo disponibile, peraltro, si legge che ciò si verifica qualora il cedente «coincida con il fornitore». È evidente che le idee sono molto confuse. Ci si chiede, in primo luogo, che necessità ci sia – se per «cedente» si intende il fornitore che ha concesso lo sconto – di precisare che non sono ammessi i soggetti vigilati, i quali non sono certo «fornitori» dei lavori agevolati. Probabilmente il cortocircuito nasce da questi elementi:

- il visto, le asseverazioni e le attestazioni hanno tutte come destinatario il primo beneficiario dei

bonus, non i successivi cedenti/cessionari;

- la maggior parte dei crediti che circola senza tale documentazione, tuttavia, in virtù del decreto Antifrodi 157/2021, non è più presso tali soggetti, ma è già stato acquisito da fornitori e banche;

- in quest'ottica è il fornitore a essere più interessato a evitare la responsabilità solidale, non solo (come è ovvio) per il proprio «quieto vivere», ma anche per consentire al credito di avere una ulteriore circolazione e non essere «condannato» alla compensazione.

Da qui i tanti problemi della nuova disposizione. Il fornitore che non riesce a munirsi della documentazione rischia la solidarietà anche in caso di «colpa lieve», per cui d'ora in avanti la chiederà a tappeto su tutte le pratiche, con un incremento notevole di costi per il beneficiario. Inoltre, si tenterà di correre dietro alle pratiche passate (colmando la gravissima lacuna originaria del legislatore) per «sanarle» documentalmente, anche se, a ben vedere, il primo beneficiario del bonus non ha tutta questa spinta a collaborare, non essendo la solidarietà del fornitore un suo problema. C'è da dubitare, infatti, che sia disposto a sostenerne anche solo in parte il costo, e che (sempre che sia ancora in buoni rapporti con il fornitore) sia lieto di tirare fuori tutti i documenti per sottoporsi al visto e alle varie attestazioni/asseverazioni.

Peraltro, manca ancora all'appello l'unica disposizione veramente razionale: chi acquista il credito da una banca non può incorrere in alcuna responsabilità solidale, perché: a) non può essere «in concorso» con un primo beneficiario che non conosce neppure e b) sta acquistando da un soggetto qualificato che ha operato tutti i controlli del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Semplificazioni
Vetrature scorrevoli,
installazione senza
l'autorizzazione
del Comune

Giuseppe Latour
— a pag. 30

Vetrature scorrevoli, installazione senza autorizzazioni del Comune

Decreto Aiuti bis

Cambia il Dpr 380/2001:
le opere saranno
classificate in edilizia libera

Vengono così allineate
le diverse interpretazioni
delle amministrazioni locali

Giuseppe Latour

Edilizia libera. Quindi, nessun permesso da parte del Comune. Cambia così il regime di autorizzazione delle vetrature scorrevoli, assestando un'importante semplificazione, dopo che sulla qualificazione di questo tipo di interventi si era adoperata un'ampia giurisprudenza.

La novità arriva con un emendamento alla legge di conversione del Dl Aiuti bis (decreto legge n. 115/2022), approvato nel passaggio al Senato del provvedimento. E chiarisce un punto da tempo oggetto di interpretazioni divergenti a livello locale.

Cosa sono le Vepa

Parliamo, nello specifico, di vetrature panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, le cosiddette Vepa (acronimo che significa, appunto, vetrature panoramiche amovibili). Sono strutture ad alte

prestazioni energetiche con funzione di coibentazione, schermatura solare e protezione di ambienti come verande e balconi.

La loro caratteristica è di essere completamente rimovibili: sono solitamente sistemi scorrevoli che consentono l'apertura e la chiusura della vetratura, a seconda delle esigenze e delle stagioni. Servono a mitigare gli effetti del clima, sia in estate che in inverno.

Le interpretazioni locali

«Queste vetrature - spiega Daniele Predari, presidente della sezione trasformatori di Assovetro - vanno a chiudere queste parti esterne degli edifici per dare una protezione, soprattutto a livello di isolamento termico e per le acque piovane; sono ad esempio molto utili per le infiltrazioni».

Si tratta - prosegue Predari - «di un mercato che ha una sua consistenza e che tecnicamente si è evoluto molto. Questi elementi hanno avuto un grosso sviluppo nel periodo Covid, nei locali che hanno chiuso parti esterne. Oggi le parti metalliche sono quasi invisibili, la maggior parte della struttura è vetro, in modo da minimizzare l'impatto visivo».

Il problema di questi interventi - dice ancora Predari - è che le modalità di autorizzazione «erano sempre lasciate nel limbo delle interpretazioni locali: in alcuni Comuni erano consentiti, in altri erano considerati incrementi di volume. Con questa modifica diventa più semplice per noi fornire

questi tipi di vetro. Mi aspetto un impulso ulteriore a queste tipologie di lavoro e di chiusura».

Il Testo unico edilizia

Gli interventi di realizzazione e installazione di queste vetrature, dirette «ad assolvere - spiega l'emendamento - funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche» vengono adesso catalogati in edilizia libera all'interno delle classificazioni del Testo unico edilizia (quindi, all'articolo 6 comma 1 Dpr 380/2001).

Questi interventi possono riguardare balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o logge rientranti all'interno dell'edificio: quindi, possono andare a proteggere entrambe queste tipologie di elementi.

Le condizioni per i lavori

Ci sono, però, delle condizioni da rispettare. Alcune vengono elencate esplicitamente dall'emendamento (si veda anche l'altro articolo in pagina). È essenziale che questi elementi «non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento edilizio tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile». In altre parole, la


chiusura attraverso le vetrate non può servire a creare nuovi spazi abitabili, aumentando superficie destinata a residenza.

Infine, queste strutture devono favorire «una naturale micro-are-

azione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici» e avere caratteristiche «tecnico-co-

struttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Vepa. Le vetrate hanno funzione di coibentazione, schermatura solare e protezione di ambienti come verande e balconi sia in estate che d'inverno

SETTORE IN CRESCITA

Il mercato delle vetrate scorrevoli, secondo quanto spiega Daniele Predari, presidente della sezione trasformatori di Assovetro, si è molto sviluppato

durante la pandemia. Sono stati soprattutto i locali, che avevano l'esigenza di confinare spazi esterni, a utilizzare questa tecnologia, contribuendo alla sua diffusione.

È vietato chiudere spazi in maniera stabile con conseguente incremento di volumi e superfici utili



Anticipazioni Fs da 2 miliardi per avviare le gare di fine anno

Pnrr. In attesa dei fondi del governo per coprire gli extra costi, Rfi potrà partire con le procedure amministrative di affidamento prevedendo risorse proprie nel quadro economico. Nel 2022 affidati appalti per 5,84 miliardi

Giorgio Santilli

I prossimi tre mesi saranno decisivi per il Pnrr ed è fondamentale - per non far deragliare il Piano nel 2023 - avviare tutte le gare previste dal cronoprogramma per la fine del 2022, soprattutto quelle per le opere infrastrutturali che hanno sempre percorsi molto complessi e hanno subito il terremoto degli extra costi. Da questo punto di vista non tranquillizza, come sottolineato dal Sole 24 Ore del 13 settembre, il Dpcm appena pubblicato in Gazzetta ufficiale per distribuire la prima tranche dei 7,5 miliardi stanziati dal governo per fronteggiare gli aumenti straordinari dei costi degli appalti: le procedure previste dal decreto per arrivare all'assegnazione dei fondi sono molto impegnative e al tempo stesso scandite da tempi strettissimi, con un vincolo inderogabile per le stazioni appaltanti ad avviare le procedure di affidamento entro il 31 dicembre prossimo.

Il gruppo Fs, che con Rfi è soggetto attuatore fondamentale nell'intera partita del Pnrr, con 24 miliardi di investimenti previsti per trasformare la mobilità ferroviaria, vuole in ogni caso evitare rischi di ritardo. E, in attesa di vedersi assegnata una quota pro-

tabilmente consistente - si ipotizza intorno a 4 miliardi - dei fondi stanziati dal governo per gli extra costi, ha deciso nei giorni scorsi di avviare comunque le procedure per l'affidamento delle opere prima del trasferimento delle risorse ricorrendo a proprie anticipazioni finanziarie. Più che di flussi di cassa effettivi si tratta di una "copertura" amministrativa necessaria per riavviare le gare. L'ammontare di queste anticipazioni sarebbe intorno ai due miliardi.

Per molte di queste opere Fs e Rfi avevano già definito il quadro economico finanziario dell'opera a inizio anno ed erano sulla rampa di lancio per decollare. Gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali di costruzione hanno però costretto Rfi ad aggiornare i prezzi, a rivedere il quadro economico delle singole opere per tener conto degli aumenti maturati, a rinviare la partenza della procedura di gara. Tutti passaggi fatti tempestivamente da Rfi.

Il fondo per l'avvio delle opere indifferibili, previsto dall'articolo 26 del decreto legge 34/2022 è stata la mossa generosa del governo che ha deciso di stanziare immediatamente fondi nazionali per coprire i buchi creati dagli aumenti di costi, anziché aspettare una trattativa con Bruxelles. Co-

me detto, però, i decreti attuativi per distribuire concretamente i fondi extra per il Pnrr sono andati per le lunghe e si rischia di arrivare fuori tempo massimo per molte opere. Per questo le Fs completano ora il quadro economico delle opere, essenziale per far ripartire le gare, anticipando le risorse mancanti con propri fondi, in attesa di avere quelli statali.

Nel 2022 il gruppo Fs ha già avviato con Rfi gare per 5,84 miliardi di cui 3,2 sono Pnrr. Nel 2021 l'importo record delle aggiudicazioni di nuove opere era stato di 13 miliardi. Fra gli appalti di maggiore importo aggiudicati quest'anno l'accordo quadro per la realizzazione dell'Ertms, il sistema di controllo elettronico della marcia del treno, che vale 2,7 miliardi (ed è uno dei target previsti per il 31 dicembre già raggiunti). Un altro lotto fondamentale è Termoli-Ripalta sulla Pescara-Bari (437 milioni).

Molte altre sono però le gare lanciate fra cui due tratte della Palermo-Catania-Messina per un totale di 1.266 milioni, il collegamento con l'Aeroporto Marco Polo di Venezia (467 milioni), la Ferrandina-Matera (311 milioni) in un calendario complessivo che contava a giugno 23 gare, 17 Pnrr e 6 extra Pnrr (si veda Il Sole 24 Ore del 23 giugno 2022).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



